

Statuto della "FONDAZIONE LAM ETS"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELLA FONDAZIONE

Articolo 1

- Denominazione e durata -

Per volontà della Sig.ra Loretta Amadori è costituita, ai sensi del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117, la Fondazione denominata "FONDAZIONE LAM".

La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, dal Codice del Terzo Settore e dal Codice Civile.

La Fondazione ha durata illimitata.

La Fondazione adotta un proprio logo tutelato ai sensi di legge.

A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la Fondazione assumerà la denominazione "FONDAZIONE LAM ETS".

Articolo 2

- Sede -

La Fondazione ha sede in Cesena (FC), in via Don Giovanni Minzoni n. 640. Il mutamento della sede dell'ente all'interno del medesimo Comune non comporta variazioni nello statuto ed il nuovo indirizzo andrà pubblicizzato nelle forme di legge.

Potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, uffici sia in Italia che a livello internazionale.

Articolo 3

- Scopi della Fondazione -

La Fondazione non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La Fondazione si propone di contribuire alla qualità della vita delle persone, allo sviluppo umano e all'inclusione sociale, ponendo al centro delle sue attività quella di promuovere e sostenere la produzione delle arti e della cultura contemporanea assicurando piena libertà di idee, di linguaggi e di forme espressive. La Fondazione promuove e sostiene progetti di Welfare culturale e di sviluppo sociale favorendo l'accesso inclusivo e partecipativo alle arti e alla cultura per il benessere dei cittadini avendo particolare attenzione verso le giovani generazioni e i soggetti più fragili.

A tale fine, per la realizzazione dello scopo e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, promuove lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività culturali e artistiche di interesse sociale, incluse anche attività editoriali, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 5, c. 1, lett. i);

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, conformemente al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 5, c. 1, lett. f);

Allegato "A"
Rep. N.
14438/11041

- attività culturali con finalità educative, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 5, c. 1, lett. d);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 5, c. 1, lett. k).

In particolare, per il raggiungimento dei propri fini, la Fondazione si propone di:

- promuovere, sostenere e organizzare, anche mediante la collaborazione e la sinergia con enti e organismi, pubblici e privati, locali, regionali ed internazionali progetti artistici e culturali, di ricerca e sperimentazione multidisciplinari, mostre, convegni, seminari, conferenze, corsi di formazione e laboratori artistici;
- promuovere e sostenere progetti di Arte Pubblica;
- promuovere, sostenere e organizzare programmi di residenze d'artista con una particolare attenzione alla nuova produzione artistica delle giovani generazioni;
- promuovere e sostenere giovani artisti e curatori emergenti in ambito visivo, performativo, multimediale e multidisciplinare;
- contribuire allo sviluppo di partnership progettuali in ambito culturale e nelle arti contemporanee con Università, Accademie, Musei, Spazi Indipendenti e Organizzazioni Non Profit-Enti del Terzo Settore;
- promuovere attività finalizzate a migliorare la fruibilità e l'accesso alla conoscenza delle arti e della cultura contemporanea;
- svolgere qualsiasi attività la Fondazione ritenga opportuna per il raggiungimento dei propri fini.

La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo criteri e limiti prescritti dalla legge tempo per tempo vigente (attualmente ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 117/2017). La loro individuazione spetta all'Organo Amministrativo.

TITOLO II

FONDATORE

Articolo 4

- Fondatore -

Fondatore dell'ente è la Signora Loretta Amadori, che ha messo a disposizione della Fondazione il patrimonio iniziale necessario per lo svolgimento dell'attività.

TITOLO III

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Articolo 5

- Organi della Fondazione -

Sono organi della Fondazione:

- l'Organo Amministrativo, che può essere monocratico o collegiale;
- l'Organo di Controllo.

Articolo 6

- Organo Amministrativo -

La Fondazione potrà essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri.

All'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

All'Amministratore Unico ovvero al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare:

- nomina al proprio interno il Presidente e Vicepresidente, se costituito in forma collegiale;
- nomina e revoca l'Organo di Controllo e, quando previsto, il Revisore Legale dei conti;
- stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione e ne predispone ed esegue i programmi;
- predispone e approva il bilancio d'esercizio entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio sociale, nonché il bilancio sociale, se predisposto;
- delibera sulle modifiche dello statuto;
- approva eventuali regolamenti interni;
- ha facoltà di nominare comitati scientifici, comitati direttivi, direttori artistici, direttore generale ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi;
- ha facoltà di nominare procuratori per il compimento di singoli atti o di intere categorie di atti;
- individua le eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti dalla legge, svolte dall'ente;
- promuove raccolte di fondi;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'ente;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Al fondatore Loretta Amadori è riservata, finché sarà in vita, la scelta del sistema di amministrazione con determinazione, nel caso di nomina di un consiglio di amministrazione, del numero dei membri e la nomina dei componenti l'organo amministrativo. Successivamente tale scelta sarà affidata all'Amministratore Unico o Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente che nominerà persone che presentino competenza e capacità idonee per il ruolo che saranno chiamate a ricoprire. Se ciò non fosse possibile tale scelta sarà affidata al Sindaco del Comune in cui avrà sede la Fondazione.

Non possono essere nominati quali membri dell'organo amministrativo e se nominati decadono, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'in-

capacità ad esercitare uffici direttivi.

Le decisioni dell'Organo Amministrativo devono constare da apposito verbale.

Ferme restando le previsioni normative di cui all'art. 8 comma 3 lettera a del D.Lgs. 117/2017, ai componenti dell'organo amministrativo spetta anche il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della propria funzione.

Salvo dimissioni, morte o revoca, i componenti dell'organo amministrativo restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

Articolo 7

- Presidente del Consiglio di Amministrazione -

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha il compito di presiedere l'Organo Amministrativo, se costituito in forma collegiale, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In particolare, compete al Presidente:

- curare l'esecuzione dei deliberati dell'Organo Amministrativo;
- coordinare le attività della Fondazione;
- firmare ogni atto autorizzato dall'Organo Amministrativo stesso.

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri dell'Organo Amministrativo, se costituito in forma collegiale, riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, ai fini della ratifica.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Articolo 8

- Organo di Controllo -

L'Organo di Controllo è costituito in forma monocratica, viene nominato per un triennio e il mandato scade in coincidenza con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della carica.

Il componente l'Organo di Controllo deve essere scelto fra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, c. 2, Codice Civile.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, nonché sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto

in conformità alle linee guida ministeriali.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere all'Organo Amministrativo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

All'Organo di Controllo, se costituito da revisore legale iscritto nell'apposito registro, può essere attribuita la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente.

Articolo 9

- Revisione Legale dei Conti -

Qualora all'Organo di controllo non vengano attribuiti i compiti di revisione legale dei conti e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, la Fondazione deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 10

- Patrimonio della Fondazione -

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione apportato in sede di costituzione dalla fondatrice Loretta Amadori, di valore pari ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) e comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo Settore;

- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dalla Fondatrice o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettua-

ti dalla Fondatrice o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale della Fondazione ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità, civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste nel presente statuto.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

Articolo 11

- Risorse economiche -

La Fondazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:

- rendite nette del proprio patrimonio;

- contributi pubblici e privati;

- rimborsi derivanti da convenzioni;

- donazioni effettuate da privati o enti, nonché lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati ad incremento del patrimonio;

- attività di raccolta fondi;

- entrate derivanti da eventuali attività commerciali accessorie a quelle istituzionali;

- risultanze economiche attive della gestione che l'Organo Amministrativo non abbia destinato ad incremento del patrimonio.

Tutte le risorse economiche saranno destinate alla realizzazione delle attività di interesse generale della Fondazione, nel perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste nel presente statuto.

Articolo 12

- Bilancio d'esercizio e bilancio sociale -

L'esercizio sociale della Fondazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro quattro mesi dal termine dell'esercizio sociale l'Organo Amministrativo approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché l'eventuale bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività

della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, né direttamente né indirettamente, anche nei casi di scioglimento della Fondazione o in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

Articolo 13

- Libri della Fondazione -

La Fondazione ha il compito di tenere:

- il libro delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo;
- il libro dell'Organo di Controllo;
- ogni altro libro prescritto dalla legge.

TITOLO V

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 14

- Devoluzione del patrimonio sociale -

In caso di scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati dall'Organo Amministrativo, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 15

- Rinvio -

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e delle altre leggi in materia, in quanto compatibili.

F.to Loretta Amadori

F.to Matteo Poletti

F.to Raffaella Petreti

F.to Elisa Zavalloni

F.to Francesco d'Avossa Notaio (SIGILLO)